

Associazione per il gemellaggio Prato Ebensee

STATUTO

INDICE

Art. 1 - Costituzione	2
Art. 2 Sede.....	2
Art. 3 - Scopi dell'Associazione	2
Art. 4 - Dotazione finanziaria e patrimoniale	2
Art. 5 - Soci dell'Associazione	3
Art. 6 - Organi dell'Associazione	4
Art. 7 - Assemblea dei Soci.....	4
Art. 8 - Consiglio Direttivo.....	5
Art. 9 - Compiti del Consiglio Direttivo	5
Art. 10 - Il Presidente	6
Art. 11 - Il Sindaco Unico.....	6
Art. 12 - Estinzione dell'Associazione	7
Art. 13 - Devoluzione dei beni.....	7
Art. 14 - Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Costituzione

Per iniziativa del Comune di Prato e dell'ANED sezione di Prato è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione per il gemellaggio Prato – Ebensee.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, basa il proprio impegno sui principi che stanno alla base del patto di gemellaggio stipulato fra le due comunità il 27 settembre 1987.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Prato, in locali dell'Amministrazione Comunale, presso il Palazzo Municipale e la sua denominazione è la seguente: "Associazione per il gemellaggio Prato - Ebensee"

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare i contatti fra le due città, far crescere i rapporti di amicizia e fratellanza ed affermare gli ideali di pace e solidarietà fra i popoli contro ogni tipo di intolleranza e discriminazione. L'Associazione si propone altresì:

- a) di favorire la conoscenza storica sul lager nazista di Ebensee, di promuovere incontri e dibattiti fra i giovani sui temi della seconda guerra mondiale e sulla pace, di organizzare viaggi negli ex campi di concentramento affinché, oltre che una testimonianza storica, sia trasmesso alle nuove generazioni un messaggio di pace e di civile convivenza;
- b) di promuovere iniziative culturali, sportive, ricreative, tese a mettere in contatto queste due città e sviluppare altresì la reciproca conoscenza fra i popoli italiano ed austriaco;
- c) di promuovere scambi di studio fra le scuole ed i ragazzi di Prato ed Ebensee;
- d) di collaborare con tutte quelle associazioni cittadine che vorranno impegnarsi a promuovere programmi che andranno nella direzione prospettata dai principi che sono alla base del presente statuto.

Art. 4 - Dotazione finanziaria e patrimoniale

La dotazione finanziaria e patrimoniale è assicurata:

da contributi di funzionamento dei soci, tali da garantire lo svolgimento delle attività programmate, in beni o in denaro;

dalle quote associative dei soci ordinari annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;

da eventuali contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati o di cittadini non soci;

da ogni altra entrata, in beni e denaro, anche di natura commerciale.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere aumentati tramite ulteriori conferimenti o donazioni, da farsi nelle forme di legge e tenuto conto, per gli enti, delle disponibilità da iscriversi nei rispettivi bilanci.

Il patrimonio e le dotazioni di gestione potranno essere ulteriormente incrementate anche per contributi di altre amministrazioni pubbliche, di società, fondatori e soggetti terzi, nonché per donazioni, legati, elargizioni in denaro e con altri mezzi. Al patrimonio ed alle dotazioni di gestione saranno destinati anche i proventi di speciali iniziative promosse dall'Associazione.

Il Comune di Prato fornisce la sede all'Associazione ed assicura la necessaria collaborazione ed il supporto tecnico per le iniziative organizzate congiuntamente e comunque per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Art. 5 - Soci dell'Associazione

I soci dell'Associazione sono suddivisi in due categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori il Comune di Prato e l'ANED – sezione di Prato.

Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, o Enti pubblici che, accolti come soci si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto.

La qualifica di socio ordinario viene acquisita previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori versano un contributo di funzionamento annuo in denaro, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e solo dopo aver avuto l'autorizzazione dei rispettivi organi deliberativi. I soci ordinari sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio.

I soci in regola con i contributi, hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione, a frequentarne i locali, e consultare e prendere visione di tutto il materiale dell'Associazione stessa.

I soci non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si procede alla liquidazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice Civile e in conformità a quanto espresso all'art. 13 del presente Statuto.

Oltre che per decadenza, la quale peraltro riguarda solo i soci ordinari, la qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per scritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Sindaco Unico.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari.

Gli enti, le istituzioni ed altre associazioni partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo designato.

L'Assemblea dei Soci delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) il programma generale dell'Associazione;
- c) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina del Sindaco Unico;
- e) l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello preventivo;
- f) lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- g) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, entro il 30 Aprile, per approvare il Bilancio consuntivo e la relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione, predisposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è altresì convocata per approvare il bilancio preventivo, nei tempi necessari e adeguati a garantire la coerente programmazione dei soci per l'anno successivo, e comunque non oltre il 30 novembre

L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente per ogni relativa seduta. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione (da tenersi entro un'ora dopo), qualunque sia il numero degli intervenuti e purché siano presenti i soci fondatori di cui all'art. 5.

Le deliberazioni di cui alla lettera f) del presente articolo devono essere assunte dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile e con il voto favorevole dei soci fondatori di cui all'art. 5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta. La delega vale per una sola riunione.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n° 7 membri così come di seguito definiti:

- n° 4 Rappresentanti del Comune di Prato, fra cui il Presidente, designati dal Sindaco;
- n° 2 Rappresentanti dell'ANED sezione di Prato;
- n°1 Rappresentante designato dall'Assemblea dei Soci ordinari scelto fra di loro. In mancanza di soci ordinari, il componente è scelto di comune accordo fra Comune ed ANED.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio; i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio uno dei consiglieri viene a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla sostituzione, in conformità a quanto stabilito al primo comma del presente articolo.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni 4 mesi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai singoli componenti.

Art. 9 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo predisporre e proporre all'assemblea, il Bilancio di previsione per l'anno successivo e il Bilancio consuntivo. Compete al Consiglio Direttivo in particolare deliberare:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- b) sui programmi e tutte le attività annuali;
- c) su tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio;
- d) sul Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre, insieme alla relazione sulla gestione dell'Associazione, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- f) sull'eventuale raggiungimento dello scopo sociale e sull'eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- h) sull'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- i) sull'ammontare dell'indennità e dei compensi eventualmente necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) sull'ammontare del contributo e sulla quota da versare ogni anno dai soci fondatori e dai soci ordinari;
- m) sulla qualifica di socio ordinario dell'Associazione;
- n) su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi.

I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto a compensi tranne eventuali rimborsi spese riconosciuti ai sensi di legge e debitamente documentati.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è designato dal Sindaco ai sensi di legge. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni. Sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e ordina le spese entro i limiti dei singoli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette decisioni alla ratifica del medesimo organo nella riunione immediatamente successiva alla decisione stessa.

Art. 11 - Il Sindaco Unico

Il Sindaco Unico è nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del socio fondatore Comune di Prato.

Il Sindaco Unico resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 C.C..

Al Sindaco Unico è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile dell'associazione.

Verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.

Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione o su determinati affari.

Il compenso del Sindaco Unico è deliberato dall'Assemblea che lo fissa sulla base di quanto previsto dalle tariffe professionali.

Art. 12 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all'approvazione dei soci. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà tre membri da scegliere tra i componenti del consiglio stesso al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Art. 13 - Devoluzione dei beni

In caso di estinzione dell'Associazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, l'assemblea decide la destinazione dei beni conferiti all'atto della costituzione dell'Associazione e di quelli residui, ai sensi di legge.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute